

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 62-7322

**L.R. 11 luglio 2016 e s.m.i, n.14, art. 25: criteri per la determinazione del riparto, l'assegnazione e la liquidazione alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) del contributo straordinario previsto in fase di adeguamento del nuovo assetto organizzativo per l'anno 2018. Spesa complessiva regionale Euro 1.978.000,00.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti;

l'art. 9 della succitata legge ha disciplinato l'attività delle ATL stabilendo che queste organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre flussi turistici;
- d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura dell'accoglienza e ospitalità turistica ;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

la Regione Piemonte da anni partecipa in qualità di socio alle nove ATL facenti parte del sistema turistico regionale che, per struttura organizzativa e competenza specifica nell'ambito dei compiti ad esse assegnate prima dall'ex L.R 75/1996 e poi dalla succitata L.R. 14/2016 e s.m.i., sono da considerarsi necessarie e fondamentali per l'attuazione della politica turistica regionale volta a promuovere il territorio e le sue eccellenze soprattutto per quanto concerne le specifiche attività di informazione e accoglienza in Piemonte;

la succitata legge regionale 11 luglio 2016, n.14 e .s. m. i., con la quale si è abrogata la precedente legge regionale 75/1996, ha disciplinato modifiche sostanziali sia societarie che di funzionamento delle ATL regionali, in particolare:

- l'art 10 si stabilisce la costituzione delle ATL nella forma di società consortile di cui all'art. 2615 ter del codice civile;
- l'art. 19 autorizza la Regione ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40% del capitale sociale delle singole ATL;
- l'art. 11, comma 1, stabilisce che le ATL adottino lo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

pertanto, in ottemperanza al succitato art. 11, comma 1, della legge regionale 14/2016 e s.m.i. la Giunta regionale ha, con deliberazione n. 33-5363 del 17 luglio 2017, approvato lo "Statuto Tipo"

delle ATL e lo stesso è in corso di adozione da parte di ciascuna ATL, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

rilevato che allo stato attuale si è ancora nella fase di adeguamento delle ATL alle norme vigenti e che, in particolare, le Assemblee dei Soci di alcune ATL devono ancora provvedere all'approvazione dello Statuto definitivo previste dalla L.R.14/2016, anche a causa dell'elevato numero di soci delle singole ATL, di cui la maggioranza pubblici, che rendono particolarmente complesso il processo di adeguamento, tali da richiedere non brevi tempi tecnici, che si completeranno presumibilmente entro il corrente anno;

considerato che le attività svolte dalle A.T.L. costituiscono un servizio necessario e fondamentale per l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza ai turisti nella regione Piemonte e che tali attività non possono subire interruzioni necessitando di una continuità temporale al fine di evitare ripercussioni negative sui flussi turistici in Piemonte;

dato atto che l'art. 25 della legge regionale 14/2016, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 31/10/2017, n. 16, prevede una norma transitoria per cui, al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, derivante dalle disposizioni delle norme nazionali e regionali in materia di partecipate o controllate, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 7 programma 1 della relativa annualità di bilancio, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto;

richiamate le deliberazioni n. 34 – 4469 del 22/12/2016 (successivamente modificata dalla D.G.R. n. 15-4790 del 20/3/2017) e n. n. 45-5987 del 24/11/2017 con la quale Giunta regionale D.G.R. ha destinato, per l'anno 2017, alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) la somma complessiva di € 3.355.926,26 a valere sul capitolo 178788 del bilancio pluriennale 2016 – 2018 annualità 2017 (missione 7, programma 1) quale contributo straordinario ai sensi dall'articolo 25 della L.R. 14/2016, al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, a copertura delle spese di funzionamento dell'anno 2017;

visto lo stanziamento di euro 2.971.864,32 sul capitolo 178788/2018 del bilancio di previsione 2018-2020 (missione 7, programma 1) di cui euro 1.978.849,31 a oggi disponibili;

ritenuto pertanto necessario, in questa prima fase, attribuire un contributo straordinario di € 1.978.000,00 a copertura delle spese di funzionamento delle ATL sostenute per l'anno 2018 per accompagnare dette società sino a conclusione della fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo delle A.T.L., in ottemperanza a quanto stabilito con l.r. 14/2016 modificata con l.r. 31/10/2017, n. 16;

stabilito sin d'ora che qualora si rendessero disponibili, sul capitolo 178788 del bilancio pluriennale 2018 – 2020 annualità 2018 – missione 7, programma 1, ulteriori risorse queste potranno essere attribuite alle ATL, attraverso successivi atti dirigenziali, quale ulteriore contributo straordinario per l'anno 2018 entro, comunque, il limite dello stanziamento ed assegnazione del capitolo 178788/2018 e fermo restando che tali eventuali risorse dovranno essere erogate con pari criteri di quelli stabiliti nella presente deliberazione;

la predetta somma di euro 1.978.000,00 – e l'eventuale ulteriore successiva erogazione - è da ripartirsi proporzionalmente tra le ATL sulla base dei seguenti criteri:

- le presenze turistiche nella misura percentuale del 35%;
- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno 2017, nella misura del 30%.

Ai predetti criteri indicati quali prioritari dalla l.r. 14/2016, al fine di rendere maggiormente perequativo la distribuzione delle risorse tra le ATL, nel calcolo per la ripartizione del contributo di straordinario 2018 dovranno essere altresì tenuti in considerazione gli ulteriori seguenti criteri:

- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 5,0%;
- una quota fissa nella misura del 30%;

preso atto che nelle "spese di funzionamento", ai fini dell'erogazione del contributo straordinario di cui trattasi, si intendono ivi ricomprese le spese per le attività ordinarie di funzionamento di cui all'art. 19 della l.r. n. 14/2016 nonché le spese sostenute per la realizzazione delle attività attribuite alle A.T.L. ai sensi dell'art. 9 della citata l.r. n. 14/2016;

visto l'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Per quanto sopra:

vista la l.r. n.14 dell'11 luglio 2016 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica" e s.m.i.;

vista la l.r. 31/10/2017, n. 16 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017";

considerato che il contributo straordinario per l'anno 2018, sarà ripartito tra le ATL in misura proporzionale sulla base dei criteri e percentuali sopra indicati da dettagliarsi con successivo atto dirigenziale;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;

vista la DGR 34-7257 del 20 luglio 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda Integrazione. Disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118";

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1 - Di destinare alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L), in questa prima fase, la somma complessiva di € 1.978.000,00 a valere sul capitolo 178788 del bilancio regionale 2018 (missione 7, programma 1) - quale contributo straordinario ai sensi dall'articolo 25 della L.R. 14/2016 e smi, a copertura delle spese di funzionamento delle ATL per l'anno 2018, al fine di consentirne il regolare funzionamento sino alla conclusione della fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo.

2 - Di disporre, per quanto espresso in premessa, che la predetta somma di € 1.978.000,00 a titolo di contributo straordinario per l'annualità 2018, a valere sul cap. 178788 del bilancio regionale 2018 (missione 7, programma 1), venga ripartita in misura proporzionale tra le nove ATL del sistema turistico regionale sulla base dei seguenti criteri:

- le presenze turistiche nella misura percentuale del 35%;
- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno 2017, nella misura del 30%;
- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 5,0%;
- una quota fissa nella misura del 30%.

I dati riferiti alle presenze turistiche e al numero di posti letto, riferiti alle singole ATL, dovranno desunti dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale (anno 2017).

3 - Di incaricare la competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di provvedere al compimento di ogni atto connesso, consequenziale, necessario a dar corso alle attività suddette.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)